

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 1-8785

Approvazione dello schema e autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. tra la Regione Piemonte e gli Atenei piemontesi per lo svolgimento in collaborazione di attività finalizzate alla messa in atto di azioni sinergiche nei confronti delle istituzioni europee e degli altri stakeholder europei, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

A relazione del Presidente Chiamparino e del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- nell'ambito delle proprie attività istituzionali il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale, ai fini dello sviluppo del sistema universitario piemontese promuovono e sostengono azioni per incentivare la progettualità nella ricerca, sia fondamentale che collaborativa, per cogliere e valorizzare tutte le opportunità di finanziamento offerte a livello nazionale ed internazionale, mediante azioni mirate a supportare la ricerca collaborativa e multidisciplinare e a rafforzare la rete di relazioni che costituisce terreno fertile per la cooperazione a livello nazionale e internazionale. I programmi dell'Unione Europea costituiscono un riferimento imprescindibile sia per la loro rilevanza economica, sia per le opportunità che essi offrono per interagire in modo stretto con altri attori europei ed extraeuropei;
- per il conseguimento delle proprie finalità gli Atenei promuovono e realizzano forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;
- la Regione ha tra i suoi compiti istituzionali l'attuazione di interventi in materia di:
 - o promozione del sistema universitario piemontese e delle istituzioni che svolgono attività di formazione universitaria;
 - o promozione dell'interazione e sinergia fra il sistema universitario piemontese e i soggetti competenti nel campo della ricerca e dell'alta formazione;
 - o sviluppo, valorizzazione e promozione del sistema della ricerca piemontese, della ricerca industriale e della sperimentazione, dei progetti di Ricerca e Innovazione di imprese singole od associate; progetti di ricerca multilivello interregionali e transnazionali;
- la Regione ha un forte interesse a consolidare la propria presenza in tale contesto al fine di dare impulso e massimizzare le ricadute positive sulle imprese della Regione e considera la presenza degli Atenei piemontesi strategica e fondamentale per il raggiungimento di questo scopo;
- nel contempo è interesse degli Atenei piemontesi avere un luogo di rappresentanza e uffici ove ospitare il proprio personale a Bruxelles al fine di agevolare e massimizzare con la loro presenza i rapporti nascenti e sviluppati nel contesto dell'Unione Europea e le attività necessarie;
- la Regione dispone di alcuni spazi liberi a Bruxelles, nella porzione di immobile di proprietà sita in Rue du Thrône 62, ove i tre Atenei potrebbero trovare adeguato collocamento al fine di favorire una rilevante crescita delle proprie attività istituzionali, che potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, e al fine di ottimizzare le proprie risorse nella conduzione di azioni sinergiche nei confronti delle istituzioni europee e degli altri stakeholder europei;

- per il raggiungimento delle suddette finalità la Regione e gli Atenei, in un'ottica collaborativa e istituzionale, anche al fine di massimizzare le proprie risorse per il raggiungimento dei citati scopi comuni, nonché le opportunità rese possibili da una costante attività di advocacy con le Istituzioni dell'Unione Europea, tesa a valorizzare le istanze del sistema universitario e del tessuto sociale ed economico del territorio piemontese, concordano sulla opportunità che gli Atenei insedino propri uffici presso i suddetti spazi di proprietà regionale in Bruxelles;

- a tal fine la Regione e gli Atenei intendono perfezionare un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. la condivisione di dati ed esperienze;

b. la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;

c. l'individuazione delle opportunità di partecipazione a programmi e partenariati europei e internazionali;

d. la promozione della visibilità del sistema universitario e regionale piemontese e delle sue competenze a livello europeo e internazionale;

- in relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno specifici accordi attuativi, fra i quali l'Accordo Attuativo in cui verrà indicato in modo puntuale e dettagliato ogni aspetto relativo alla gestione degli spazi ed alla ripartizione dei costi;

dato atto che per tali finalità si è pervenuti alla condivisione di uno schema di Accordo Quadro da sottoscrivere fra la Regione Piemonte e gli Atenei piemontesi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., della durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di stipula di un nuovo Accordo alla scadenza, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione dell'Accordo di collaborazione, con esclusione di ogni forma di rinnovo tacito;

preso atto che ciascuna Parte sarà libera di recedere dall'Accordo di collaborazione inviando apposita comunicazione all'altra Parte con preavviso di tre mesi;

ritenuto di approvare il suddetto schema di Accordo allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

ritenuto inoltre di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore A1111C, l'approvazione e la sottoscrizione dell'Accordo attuativo per la gestione degli spazi, stabilendo che gli Atenei, riconosceranno alla Regione la copertura dei costi sostenuti per il raggiungimento degli scopi dell'Accordo stesso e per l'utilizzo degli spazi e provvederanno a rimborsare alla Regione i costi di manutenzione ordinaria di competenza dalla medesima sostenuti nel tempo, oneri tutti che saranno ripartiti in parti uguali tra gli Atenei;

ritenuto di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare lo schema di Accordo Quadro da sottoscrivere fra la Regione Piemonte, il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., allegato in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e che con il presente atto si approva, per lo svolgimento in collaborazione di attività finalizzate alla messa in atto di azioni sinergiche nei confronti delle istituzioni europee e degli altri stakeholder europei, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione e alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale l'approvazione e la sottoscrizione dell'Accordo Attuativo per la gestione di alcuni spazi della porzione di proprietà regionale dell'immobile in Bruxelles, 62 rue du Thrône che saranno messi a disposizione degli Atenei, stabilendo che riconosceranno alla Regione la copertura dei costi sostenuti per il raggiungimento degli scopi dell'Accordo stesso e per l'utilizzo degli spazi e provvederanno a rimborsare alla Regione i costi di manutenzione ordinaria di competenza dalla medesima sostenuti nel tempo, oneri tutti che saranno ripartiti in parti uguali tra gli Atenei;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 L. 241/1990 e s.m.i.

tra

la **Regione Piemonte** C.F. n. 80087670016, con sede legale in Torino, Piazza Castello, 165, rappresentato dal Presidente Sergio Chiamparino, nato a il, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Piazza Castello, 165, che sottoscrive il presente atto in esecuzione della D.G.R. n. del (nel seguito indicata come "Regione"),
da una parte

e

il **Politecnico di Torino** C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a il, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del (nel seguito indicato come "Politecnico"),

e

l'**Università degli Studi di Torino** C.F. n. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani, nato a il, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Via Verdi n. 8, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del (nel seguito indicata come "Università di Torino"),

e

l'**Università degli Studi del Piemonte Orientale** C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6 rappresentato dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a

..... il, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito indicato come "Università del Piemonte Orientale"),
dall'altra parte, congiuntamente anche indicati come "Atenei"
tutti congiuntamente anche indicati come "Parti" e disgiuntamente come "Parte"

Premesso che:

- a. il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale promuovono l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, fondamentale e applicata e il relativo trasferimento delle conoscenze e favoriscono l'acquisizione delle conoscenze scientifiche più avanzate;
- b. gli Atenei da sempre promuovono e sostengono azioni per incentivare la progettualità nella ricerca, sia fondamentale che collaborativa, per cogliere e valorizzare tutte le opportunità di finanziamento offerte a livello nazionale ed internazionale, mediante azioni mirate a supportare la ricerca collaborativa e multidisciplinare e a rafforzare la rete di relazioni che costituisce terreno fertile per la cooperazione a livello nazionale e internazionale;
- c. gli Atenei sviluppano tutte le iniziative che reputano necessarie per favorire le proprie attività istituzionali e sviluppare il sistema universitario piemontese;
- d. i programmi dell'Unione Europea costituiscono un riferimento imprescindibile sia per la loro rilevanza economica, sia per le opportunità che essi offrono per interagire in modo stretto con altri attori europei ed extraeuropei;

- e.** per il conseguimento delle proprie finalità, gli Atenei promuovono e realizzano forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;
- f.** le continue modificazioni del tessuto sociale ed economico, nell'imporre il favorire della crescita del territorio fondata sulla conoscenza, sulla ricerca scientifica e sul trasferimento tecnologico, rendono opportune, articolate e sistematiche forme di collaborazione su tematiche riguardanti argomenti di comune interesse;
- g.** è interesse degli Atenei piemontesi avere un luogo di rappresentanza e uffici ove ospitare il proprio personale a Bruxelles al fine di agevolare e massimizzare con la loro presenza i rapporti nascenti e sviluppati nel contesto dell'Unione Europea e le attività necessarie;
- h.** la Regione ha tra i suoi compiti istituzionali l'attuazione degli interventi in materia di:
- promozione del sistema universitario piemontese e delle istituzioni che svolgono attività di formazione universitaria;
 - promozione dell'interazione e sinergia fra il sistema universitario piemontese e i soggetti competenti nel campo della ricerca e dell'alta formazione;
 - sviluppo, valorizzazione e promozione del sistema della ricerca piemontese, della ricerca industriale e della sperimentazione, dei progetti di Ricerca e Innovazione di imprese singole od associate; progetti di ricerca multilivello interregionali e transnazionali;
 - programmazione delle azioni pubbliche per la crescita della competitività del sistema produttivo del Piemonte;

- valorizzazione e divulgazione dei risultati delle azioni e delle politiche per la ricerca e l'innovazione;
 - promozione internazionale del sistema della ricerca piemontese;
- i.** la Regione ha un forte interesse a consolidare la propria presenza in tale contesto al fine di dare impulso e massimizzare le ricadute positive sulle imprese della Regione e considera la presenza degli Atenei piemontesi strategica e fondamentale per il raggiungimento di questo scopo;
- j.** la Regione dispone di spazi a Bruxelles, in Rue du Trône 62, ove i tre Atenei potrebbero trovare adeguato collocamento al fine di favorire una rilevante crescita delle proprie attività istituzionali, che potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, e al fine di ottimizzare le proprie risorse nella conduzione di azioni sinergiche nei confronti delle istituzioni europee e degli altri stakeholder europei;
- k.** le Parti concordano nel ritenere che una compresenza sinergica e complementare possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento, nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente alle attività di cui ai punti precedenti;
- l.** le Parti intendono regolamentare i reciproci rapporti all'interno degli spazi messi a disposizione dalla Regione;

Visto:

- a.** l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Finalità dell'Accordo

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono collaborare per favorire una rilevante crescita delle proprie attività istituzionali svolte nella sede di Bruxelles che potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto e per l'ottimizzazione delle proprie risorse al fine di condurre azioni sinergiche nei confronti delle istituzioni europee e degli altri stakeholder europei.
2. Per il raggiungimento delle finalità, le Parti, in tale ottica collaborativa e istituzionale, anche al fine di massimizzare le proprie risorse per il raggiungimento degli scopi comuni indicati al comma precedente, nonché le opportunità rese possibili da una costante attività di advocacy con le Istituzioni dell'Unione Europea, tesa a valorizzare le istanze del sistema universitario e del tessuto sociale ed economico del territorio piemontese, concordano sulla opportunità che gli Atenei insedino propri uffici presso specifici spazi messi a disposizione dalla Regione e siti a Bruxelles.
3. Le Parti convengono che gli ambiti della collaborazione potranno essere ampliati ad altre iniziative che le stesse reputino necessarie per favorire le attività istituzionali degli Atenei e sviluppare il sistema universitario piemontese.

Articolo 2 – Modalità di collaborazione per attività di interesse comune

1. Le collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. condivisione di dati ed esperienze;

- b. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
- c. individuazione delle opportunità di partecipazione a programmi e partenariati europei e internazionali;
- d. promozione della visibilità del sistema universitario e regionale piemontese e delle sue competenze a livello europeo e internazionale.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici.

Articolo 4 – Responsabili dell'Accordo

1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o suo delegato.
2. L'Università di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o suo delegato.
3. L'Università del Piemonte Orientale indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o suo delegato.
4. La Regione indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Responsabile del Settore Relazioni istituzionali e affari europei.

Articolo 5 – Oneri finanziari

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii., non impegna le Parti al versamento di corrispettivi tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere contributi a copertura dei costi sostenuti dalle Parti.

Articolo 6 – Uso degli spazi

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di creare un ambiente partecipato in cui le stesse possano sinergicamente insediarsi in spazi contigui e integrati, presso gli spazi della Regione siti a Bruxelles.
2. Le Parti convengono sin da ora che verrà stipulato apposito Accordo attuativo di gestione di detti spazi, contestuale al presente Accordo, ove verrà indicato in modo puntuale e dettagliato ogni aspetto relativo alla gestione di detti spazi e alla ripartizione dei costi.
3. A tale fine ciascuna Parte si impegna a consentire al personale delle altre Parti, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature (es. stampanti, fotocopiatrici, ecc.), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 8 – Durata

1. Il presente Accordo ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula.

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con PEC con preavviso di 3 mesi.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali

loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

a. per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

b. per l'Università di Torino Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.unito.it, il responsabile della protezione dei dati dell'Università di Torino è contattabile a: rpd@unito.it;

c. per l'Università del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it, il responsabile della protezione dei

dati dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale è contattabile a:

dpo@uniupo.it;

d. per la Regione Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale. Il

Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Gabinetto della Presidenza

della Giunta Regionale nella persona del Vicario del Direttore. I dati di

contatto del Titolare sono PEC: gabinettopresidenza-

giunta@cert.regione.piemonte.it. Il Delegato al trattamento dei dati della

Regione Piemonte è contattabile a: ufficio.bruxelles@regione.piemonte.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:

dpo@regione.piemonte.it. Il responsabile (esterno) del trattamento è il CSI

Piemonte.

Articolo 10 – Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 11 – Firma digitale e Registrazione

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della

L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

2. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e le spese saranno ripartite in egual misura tra i tre Atenei.
3. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta, nella misura intera e in modo virtuale, dall'Università di Torino tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – del 4/07/1996 – prot. 93050/96 (rif. art. 75).
4. L'Università, con nota scritta, chiederà agli altri Atenei il rimborso della quota di spettanza.

PER LA REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE

Sergio Chiamparino

PER IL POLITECNICO DI TORINO

IL RETTORE

Prof. Guido Saracco

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

IL RETTORE

Prof. Gianmaria Ajani

PER L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

IL RETTORE

Prof. Gian Carlo Avanzi